



Comune di Casaloldo

Provincia di Mantova

SETTORE POLIZIA LOCALE

OGGETTO: ORDINANZA PROVVISORIA DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE - CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DANTE ALIGHIERI E INTERDIZIONE DELL'AREA PARCHEGGIO COMUNALE, PER OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL VASO TARTARO FABREZZA, DAL GIORNO 24 NOVEMBRE 2025 FINO A FINE LAVORI

ORDINANZA N. 28 / 2025

IL COMANDANTE

VISTA la richiesta pervenuta dal **Consorzio di Bonifica "Garda Chiese"** pervenuta in data 20/11/2025 assunta al protocollo comunale n.4735/2025 avente per oggetto "Messa in sicurezza di due tratti del Vaso Tartaro Fabrezza in comune di Casaloldo. Richiesta chiusura pubblica Via Dante Alighieri"

TENUTO conto che gli interventi di messa in sicurezza richiedono l'occupazione di carreggiata, l'utilizzo di mezzi pesanti e lavorazioni che rendono incompatibile la normale circolazione veicolare;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento dei lavori, il Consorzio necessita di un'area idonea allo stazionamento e deposito temporaneo dei mezzi e delle attrezzature e dei materiali, individuata nel parcheggio comunale di Via Dante Alighieri, ritenuto funzionale a tale scopo;

VISTI gli articoli 5, 6, 7, 14, 20, 21 e 26 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e integrazioni, che riguardano la regolamentazione della circolazione stradale;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale del 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada ex DPR 16.12.1992 n. 495;

CONSIDERATO che è compito primario degli Enti proprietari delle strade garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione attraverso un'efficace regolamentazione e che necessita comunque tutelare anche il diritto alla sicurezza dei partecipanti;

VISTO l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento delle leggi degli Enti Locali" e successive modificazioni e integrazioni;

ACCERTATA la propria competenza in virtù del Decreto sindacale nr. 1 del 04/03/2025, a firma del sindaco di Rodigo di Comandante del Corpo intercomunale di Polizia Locale "Mantova Ovest", gestione associata tra i comuni di Rodigo, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Casaloldo e Piubega;

ORDINA

la chiusura totale al traffico veicolare di Via Dante Alighieri, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Trieste e l'immissione sulla Strada Provinciale n. 1, dal 24 Novembre 2025 e fino al termine dei lavori, nonché la totale interdizione del parcheggio comunale sito nella medesima via, in quanto adibito a deposito e stazionamento dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali necessari all'esecuzione delle opere.

- Il Consorzio di Bonifica "Garda Chiese", unitamente al Servizio Tecnico del Comune di Casaloldo, è tenuto, in osservanza a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada provvederà alla installazione di idonea segnaletica indicante i divieti qui espressi, **almeno 48 ore prima, installare, mantenere ed eventualmente aggiornare la segnaletica stradale temporanea garantendone sempre la piena visibilità.**
- Gli stessi provvederanno alla rimozione delle barriere a cessata esigenza, avendo cura di riportare le strade interessate nelle migliori condizioni di viabilità.
- I titolari delle autorizzazioni dovranno assumersi ogni conseguente **RESPONSABILITÀ** per eventuali danni a cose o persone; Il richiedente è obbligato a sostenere le spese per tutti i danni eventualmente arrecati al suolo pubblico;
- lo scrivente ente si terrà sollevato e indenne da qualsiasi pretesa, molestia o danno anche giudiziario derivante dall'attività che potesse pervenire da terzi;
- Il personale della Polizia Locale, dell' Ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- Adeguata pubblicità al provvedimento sarà data mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale on - line nonché nei consueti modi di diffusione;
- Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada nonché le sanzioni previste dal D.L. 22 aprile 2021 nr.52.
- L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di limitazione, di sospensione, o anche di revoca della presente concessione in ogni momento per motivi di pubblico interesse. In quest'ultimo caso il concessionario dovrà sgomberare l'area o lo spazio occupato senza che possa ripetere alcun danno.
- Avverte che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7.8.1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Dalla Residenza Municipale li 21/11/2025

IL COMANDANTE
Commissario Capo dott. Andrea Pollini
Andrea Pollini / ArubaPEC S.p.A.
(Documento firmato digitalmente)

